

28571-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 193/03 in quanto

disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



Composta da:

Rosa Pezzullo - Presidente -
Michele Romano
Alessandrina Tudino
Matilde Brancaccio
Giuseppe Riccardi - Relatore -

557
Sent. n. sez. /2020
CC- 14/09/2020
R.G.N. 3532/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RV , nata il X /1979 a Erice

avverso l'ordinanza del 05/12/2019 del Tribunale della libertà di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Cennicola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 05.12.2019 il Tribunale della libertà di Palermo, accogliendo l'appello proposto dal PM di Trapani avverso il rigetto della richiesta cautelare, ha applicato a RV la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa in relazione al reato di atti persecutori ai danni di SGD e SP nonché di lesioni personali ai danni del primo e di violenza privata ai danni della seconda.

GR

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RV , Avv. AS , deducendo il vizio di motivazione, e lamentando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che consisterebbero in meri indizi di scarsa consistenza, e delle esigenze cautelari, sotto il profilo della concretezza ed attualità, che deve consistere nella certezza o nell'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, limitandosi a proporre doglianze astratte e prive di qualsivoglia confronto argomentativo con il provvedimento impugnato.

1.1. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorso si limita a contestare genericamente la consistenza indiziaria, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, che ha richiamato le denunce delle due persone offese ed i riscontri rinvenuti nei messaggi e *post* di *WhatsApp* e *Facebook*, nonché nelle dichiarazioni di testimoni, per affermare la gravità indiziaria dei reati contestati, con particolare riferimento alla persecuzione 'telematica' posta in essere dall'indagata nei confronti dell'ex convivente S e della figlia di costui, divenuti vittima altresì di pedinamenti, inseguimenti con l'auto (con un tentativo di speronamento ai danni della giovane P) ed un'aggressione fisica ai danni dell'uomo.

1.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, il ricorso si limita a sostenere una carenza di attualità del pericolo di reiterazione, richiamando l'orientamento secondo cui, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiedendo che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, implica che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688).

Tuttavia, nell'evidenziare che il ricorso omette qualsiasi concreto confronto con il tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata, è assorbente rilevare che il principio invocato, rimasto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, non è condivisibile, non soltanto perché comporta una obliterazione

rk

della natura predittiva del giudizio prognostico demandato al giudice della cautela, ma anche alla luce di una lettura sistematica delle norme processuali: invero, proprio perché "il codice continua a distinguere tra «esigenze cautelari» ed «eccezionali esigenze cautelari», a dimostrazione che l'attualità non è «nell'immediatezza»" (Sez. 6, n. 50027 del 29/10/2015, Aurisicchio), il requisito della *attualità* non può essere equiparato all'*imminenza* del pericolo di commissione di un ulteriore reato (o di fuga, o di inquinamento probatorio), ma sta invece ad indicare la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (*ex multis*, Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265619, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988; Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, C., Rv. 266421; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Dunque, è proprio la considerazione sistematica delle norme – che prevedono i distinti concetti di "esigenze cautelari" (art. 274 cod. proc. pen.), "eccezionali esigenze cautelari" (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.), ed "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (art. 275, commi 4, 4 bis e 4 ter, cod. proc. pen., art. 89 d.P.R. 309 del 1990) – ad imporre una interpretazione che fornisca 'l'infra ermeneutica' alle diverse previsioni astratte, non essendo ipotizzabile una *interpretatio abrogans* delle stesse per l'eccessiva estensione semantica attribuita all'ipotesi base; i concetti giuridici, infatti, oltre alla 'vitalità' concreta che assumono nel necessario intreccio con il *fatto*, sono dotati, nella dimensione astratta, anche di una duttilità ed elasticità legata agli spazi ermeneutici delimitati dalla presenza di una pluralità di *fattispecie astratte* previste per regolare le aree di confine.

In tal senso, pertanto, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari possono essere individuate, a livello interpretativo, nella "elevata probabilità", intesa però non come "imminenza", del pericolo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122), in una prognosi che abbia ad oggetto la commissione delle condotte che si intende prevenire (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio).

cr

Del resto, giova altresì ribadire che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "*periculum*" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 27440302).

Tanto premesso sotto il profilo dei principi giuridici che delineano e delimitano l'esercizio del potere cautelare, l'ordinanza del Tribunale del riesame appare del tutto immune da censure, in quanto, in conformità ai principi richiamati, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base della reiterazione e "serialità" delle condotte persecutorie, della estensione delle stesse alla figlia dell'ex convivente, benché estranea alla relazione sentimentale, e dell'*escalation* manifestata con il pericoloso inseguimento con tentativo di speronamento della giovane e con l'aggressione dell'ex convivente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. eseg. cod.proc.pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 14/09/2020

Il Consigliere estensore
Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Rosa Pezzullo